Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 10

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 11 gennaio 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 73ª seduta pubblica per lunedì 16 gennaio 1984, alle ore 17, con il seguente

Ordine del giorno:

Interpellanze e interrogazioni.

(128)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1983, n. **757.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Udine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Udine, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1979, n. 587, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Udine e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Udine, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 15 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono inseriti i seguenti nuovi insegnamenti:

fonetica;
storia comparata delle letterature europee;
storia della critica letteraria;
geografia linguistica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1983
Registro n. 79 *Istruzione, foglio n.* 399

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1983, n. **758.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 92 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono inseriti i seguenti insegnamenti:

diagnostica e chirurgia endoscopica;
fisiopatologia del dolore;
fisiopatologia dell'emostasi;
endocrinochirurgia;
applicazioni tecnologiche in chirurgia;
psicopatologia generale dell'età evolutiva;
fisioterapia e cerebropatie infantili;
microchirurgia;
chirurgia sostitutiva e di trapianti d'organo;
istituzioni di anatomia ed istologia patologica;
ginecologia oncologica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1983
Registro n. 79 *Istruzione, foglio n.* 400

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1983, n. **759.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2133, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 74, relativo al corso di laurea in materie letterarie, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

dialettologia;
storia della tradizione classica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1983
Registro n. 79 *Istruzione, foglio n.* 395

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1983, n. **760.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 28 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è inserito il seguente insegnamento:

epidemiologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 settembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1983
Registro n. 79 *Istruzione, foglio n.* 396

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 gennaio 1984.

Variazione della tariffa di vendita dei tabacchi lavorati nazionali per provvista di bordo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1937, n. 670, convertito nella legge 20 dicembre 1937, n. 2592, che regola tra l'altro la facoltà dell'Amministrazione dei monopoli di Stato in materia di vendita dei tabacchi per provvista di bordo;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1934 concernente le istruzioni sulla vendita dei tabacchi lavorati per provvista di bordo alle navi che si recano all'estero;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1950, che estende la concessione dei tabacchi lavorati per provvista di bordo agli aerei in partenza direttamente per l'estero;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1971, sull'estensione ai marittimi di navi nazionali che esercitano il piccolo cabotaggio della concessione dei tabacchi nazionali per provvista di bordo;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche ai prezzi di cessione dei tabacchi per provvista di bordo;

Tenuto conto del decreto ministeriale 23 dicembre 1982 registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1983, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 2 con il quale sono fissati i prezzi dei tabacchi lavorati ammessi alla vendita per provvista di bordo;

Considerata l'opportunità di estendere la citata tariffa di vendita alla marca di sigari Toscano Garibaldi;

Udito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

La marca italiana di tabacchi lavorati Toscano Garibaldi è iscritta nella tariffa di vendita per provvista di bordo al prezzo di L. 52.000 il kg convenzionale.

Art. 2.

I prezzi di vendita per provvista di bordo delle seguenti marche italiane di tabacchi lavorati sono variati come appresso:

SIGARI

Antico Toscano	da L. 50.400	il kg	convenzionale	a L. 55.600
Toscani Extravecchi	» » 43.600	»	»	» 48.000
Cavour	» » 41.600	»	»	» 44.800
Toscani	» » 35.200	»	»	» 38.800

SIGARETTI

Branca	da L. 41.200	il kg	convenzionale	a L. 44.800
Toscanelli	» » 35.200	»	»	» 38.800
Avana	» » 22.000	»	»	» 22.400
Toscanello Sport	» » 16.000	»	»	» 17.600
Burno	» » 13.200	»	»	» 14.000

TRINCIATI PER PIPA

Executive Number One	da L. 38.400	il kg	convenzionale	a L. 40.400
Derby	» » 30.000	»	»	» 32.400
Personal Pipe	» » 17.600	»	»	» 20.000
Golf	» » 15.600	»	»	» 17.600
Italia	» » 15.600	»	»	» 17.600

SIGARETTE

Champagne (Filter)	da L. 20.000	il kg	convenzionale	a L. 22.000
MS International Blu	» » 20.000	»	»	» 22.000
MS International	» » 20.000	»	»	» 22.000
Zenit	» » 18.400	»	»	» 22.000
Presidente	» » 17.600	»	»	» 22.000
Lido	» » 17.600	»	»	» 19.600
Lido Extra Mild	» » 17.600	»	»	» 19.600
Linda	» » 17.600	»	»	» 19.600
MS	» » 17.600	»	»	» 19.600
MS Blu	» » 17.600	»	»	» 19.600
Colombo K.S. Filtro	» » 17.600	»	»	» 19.600
Gala	» » 17.600	»	»	» 19.600
Stop K.S.	» » 17.600	»	»	» 19.600
Stop K.S.F.	» » 17.600	»	»	» 19.600
Bis	» » 17.600	»	»	» 18.800
Esportazione Lunga	» » 12.400	»	»	» 14.000
Super (senza filtro)	» » 12.400	»	»	» 13.600
Esportazione	» » 12.400	»	»	» 13.600

Esportazione Filtro	da L. 12.400 il kg convenzionale a L. 13.600
Nazionali Filtro	» » 12.400 » » » 13.600
N. 80 Filtro	» » 12.400 » » » 13.600
N. 80	» » 12.400 » » » 13.600

Art 3.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1984

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 gennaio 1984
Registro n. 1 *Monopoli, foglio n.* 35

(104)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 dicembre 1983.

Autorizzazione alla Ascoroma S.m.a., in Roma, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel territorio della Repubblica.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 30 giugno 1981 della S.m.a. Ascoroma, con sede in Roma, che già esercita le assicurazioni contro i danni, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere la propria attività nei rami: infortuni, malattia, corpi di veicoli terrestri, corpi di veicoli ferroviari, corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, merci trasportate, incendio ed elementi naturali, altri danni ai beni, R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, R.C. generale, perdite pecuniarie di vario genere;

Vista la lettera in data 7 dicembre 1983, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dalla impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 21 dicembre 1983;

Decreta:

La S.m.a. Ascoroma, con sede in Roma, è autorizzata ad estendere nel territorio della Repubblica l'esercizio delle assicurazioni e della riassicurazione nei rami infortuni, malattia, corpi di veicoli terrestri, corpi di veicoli ferroviari, corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, merci trasportate, incendio ed elementi naturali, altri danni ai beni, R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, R.C. generale, perdite pecuniarie di vario genere.

Roma, addì 27 dicembre 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(70)

DECRETO 27 dicembre 1983.

Autorizzazione all'ITAS - Istituto Trentino-Alto Adige S.m.a., in Trento, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel territorio della Repubblica.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 18 aprile 1983 della S.m.a. ITAS - Istituto Trentino-Alto Adige, con sede in Trento, che già esercita le assicurazioni contro i danni, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere la propria attività in tutti i rischi del ramo credito;

Vista la lettera in data 30 novembre 1983 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 21 dicembre 1983;

Decreta:

La S.m.a. ITAS - Istituto Trentino-Alto Adige, con sede in Trento è autorizzata ad estendere nel territorio della Repubblica l'esercizio delle assicurazioni e delle riassicurazione, limitata agli affari italiani, in tutti i rischi del ramo credito diversi da quelli già autorizzati.

Roma, addì 27 dicembre 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(73)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 16 giugno 1983, n. **761**.

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Palermo.

N. 761. Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto di clinica ortopedica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1983
Registro n. 79 Istruzione, foglio n. 389

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3518/83 del Consiglio, del 12 dicembre 1983, recante sesta modifica del regolamento (CEE) n. 351/79 concernente l'aggiunta di alcole ai prodotti del settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 3519/83 del Consiglio, del 12 dicembre 1983, che prevede talune misure per gli oli acidi di raffinazione ottenuti dai sottoprodotti dell'olio d'oliva e dell'olio di sansa d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 3520/83 del Consiglio, del 12 dicembre 1983, che fissa per la campagna lattiera 1984-85 il tasso indicativo del tenore di materia grassa del latte intero normalizzato importato in Irlanda e nel Regno Unito.

Regolamento (CEE) n. 3521/83 del Consiglio, del 12 dicembre 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 985/68 per quanto concerne la classificazione del burro e della crema di latte.

Regolamento (CEE) n. 3522/83 della commissione, del 13 dicembre 1983, che fissa i prezzi franco frontiera di riferimento applicabili all'importazione dei vini a decorrere dal 16 dicembre 1983.

Regolamento (CEE) n. 3523/83 della commissione, del 14 dicembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3524/83 della commissione, del 14 dicembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3525/83 della commissione, del 14 dicembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3526/83 della commissione, del 14 dicembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3527/83 della commissione, del 13 dicembre 1983, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 3528/83 della commissione, del 14 dicembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 3529/83 della commissione, del 12 dicembre 1983, relativo alla classificazione delle merci nella sottovoce 85.01 B I b) della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 3530/83 della commissione, del 12 dicembre 1983, relativo alla procedura per la determinazione del tenore di carne dei prodotti delle sottovoci 16.02 B III a) 2 aa), 16.02 B III a) 2 bb) e 16.02 B III a) 2 cc) della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 3531/83 della commissione, del 14 dicembre 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 2661/80 per quanto concerne la definizione di taluni prodotti sui quali viene prelevato l'importo di cui all'art. 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 3532/83 della commissione, del 14 dicembre 1983, che modifica gli importi compensativi monetari applicabili nel settore del vino.

Regolamento (CEE) n. 3533/83 della commissione, del 14 dicembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3534/83 della commissione, del 14 dicembre 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 3535/83 della commissione, del 14 dicembre 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventiduesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 1880/83.

Regolamento (CEE) n. 3536/83 della commissione, del 14 dicembre 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3221/83 del Consiglio, del 4 novembre 1983, che stabilisce massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Jugoslavia (1984) (pubblicato nella «Gazzetta ufficiale» n. L 324 del 21 novembre 1983).

Pubblicati nel n. L 352 *del* 15 *dicembre* 1983.

(333/C)

Regolamento (CEE) n. 3537/83 del Consiglio, del 12 dicembre 1983, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le nocciole fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, della sottovoce ex 08.05 G della tariffa doganale comune, originarie della Turchia (1984).

Regolamento (CEE) n. 3538/83 del Consiglio, del 12 dicembre 1983, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni vini a denominazione di origine della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari dell'Algeria (1984).

Regolamento (CEE) n. 3539/83 del Consiglio, del 12 dicembre 1983, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni vini a denominazione d'origine della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari della Jugoslavia (1984).

Regolamento (CEE) n. 3540/83 del Consiglio, del 14 dicembre 1983, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni filati di fibre di vetro accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) originari della Repubblica democratica tedesca e della Cecoslovacchia.

Regolamento (CEE) n. 3541/83 della commissione, del 15 dicembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3542/83 della commissione, del 15 dicembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3543/83 della commissione, del 12 dicembre 1983, che modifica i limiti quantitativi fissati all'importazione di alcuni prodotti tessili originari della Corea del Sud.

Regolamento (CEE) n. 3544/83 della commissione, del 12 dicembre 1983, relativo al regime da applicare alle importazioni nel Benelux di alcuni prodotti tessili originari della Cina.

Regolamento (CEE) n. 3545/83 della commissione, del 13 dicembre 1983, relativo al regime da applicare alle importazioni in Irlanda di alcuni prodotti tessili originari della Polonia.

Regolamento (CEE) n. 3546/83 della commissione, del 13 dicembre 1983, che modifica i limiti quantitativi fissati all'importazione di alcuni prodotti tessili (categoria 8) originari dell'Indonesia.

Regolamento (CEE) n. 3547/83 della commissione, del 15 dicembre 1983, che stabilisce i tassi speciali per la conversione in moneta nazionale dei prezzi franco frontiera di riferimento dei vini liquorosi importati.

Regolamento (CEE) n. 3548/83 della commissione, del 15 dicembre 1983, che modifica l'allegato dei regolamenti (CEE) numero 1559/70, (CEE) n. 1560/70, (CEE) n. 1561/70, (CEE) n. 1562/70 e (CEE) n. 55/72.

Regolamento (CEE) n. 3549/83 della commissione, del 15 dicembre 1983, relativo alla sospensione della pesca dell'aringa da parte delle navi della Comunità.

Regolamento (CEE) n. 3550/83 della commissione, del 15 dicembre 1983, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 3551/83 della commissione, del 15 dicembre 1983, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 3552/83 della commissione, del 15 dicembre 1983, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia.

Regolamento (CEE) n. 3553/83 della commissione, del 15 dicembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3554/83 della commissione, del 15 dicembre 1983, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 3555/83 della commissione, del 15 dicembre 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3556/83 della commissione, del 15 dicembre 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 3557/83 della commissione, del 15 dicembre 1983, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Pubblicati nel n. L 354 *del* 16 *dicembre* 1983.

(334/C)

Regolamento (CEE) n. 3558/83 del Consiglio, del 12 dicembre 1983, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di preparazioni e conserve di sardine, della sottovoce 16.04 D della tariffa doganale comune, originarie del Marocco (1984).

Regolamento (CEE) n. 3559/83 del Consiglio, del 12 dicembre 1983, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di preparazioni e conserve di sardine, della sottovoce 16.04 D della tariffa doganale comune, originarie della Tunisia (1984).

Regolamento (CEE) n. 3560/83 del Consiglio, del 12 dicembre 1983, che reca apertura e modalità di gestione di un massimale comunitario preferenziale per taluni prodotti petroliferi raffinati in Turchia e stabilisce una sorveglianza comunitaria sulle importazioni di tali prodotti (1984).

Regolamento (CEE) n. 3561/83 del Consiglio, del 14 dicembre 1983, recante l'aumento del volume del contingente tariffario comunitario aperto per il 1983 dal regolamento (CEE) n. 3425/82 per la carta da giornali della sottovoce 48.01 A della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 3562/83 della commissione, del 16 dicembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3563/83 della commissione, del 16 dicembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3564/83 della commissione, del 16 dicembre 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 3404/83 relativo alla fornitura di frumento tenero al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto alimentare.

Decisione n. 3565/83/CECA della commissione, del 16 dicembre 1983, che modifica la decisione n. 2-52, in cui sono fissate le modalità per l'applicazione e la riscossione dei prelievi previsti dagli articoli 49 e 50 del trattato.

Regolamento (CEE) n. 3566/83 della commissione, del 16 dicembre 1983, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 3567/83 della commissione, del 16 dicembre 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Pubblicati nel n. L 355 *del* 17 *dicembre* 1983.

(335/C)

Regolamento (CEE) n. 3568/83 del Consiglio, del 1° dicembre 1983, relativo alla formazione dei prezzi per i trasporti di merci su strada tra gli Stati membri.

Pubblicato nel n. L 359 *del* 22 *dicembre* **1983.**

(336/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario d'integrazione salariale

Con decreto ministeriale 30 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Plaster, con sede e stabilimento in Beinasco (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 17 gennaio 1983 al 17 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Plaster, con sede e stabilimento in Beinasco (Torino), è prolungata al 15 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ansaldi e Barbero, con sede e stabilimento in Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 gennaio 1983 al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Loro Milan, con sede e stabilimento in Trivero (Vercelli), è prolungata al 23 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Loro Milan, con sede e stabilimento in Trivero (Vercelli), è prolungata al 24 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giustina & C., in Settimo Torinese (Torino), è prolungata al 31 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giustina & C., in Settimo Torinese (Torino), è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 luglio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Omnia Lux, in Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 9 novembre 1981 all'8 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Omnia Lux, in Torino, è prolungata all'8 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Omnia Lux, in Torino, è prolungata all'8 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rockwell CVC Omevi, con sede in Torino e stabilimento in Omevi (Novara), è prolungata al 25 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Cane S.p.a. di Omegna (Novara), è prolungata al 17 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Cane S.p.a. di Omegna (Novara), è prolungata al 16 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Rayton Fissore, in Cherasco (Cuneo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 luglio 1982 al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alba Italia, in Verbania Trobaso, è prolungata al 9 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alba Italia, in Verbania Trobaso, è prolungata all'8 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Bensi, con stabilimenti in Carbonara Scrivia e Serravalle Scrivia (Alessandria), è prolungata al 13 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Bensi, con stabilimenti in Carbonara Scrivia e Serravalle Scrivia (Alessandria), è prolungata al 13 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Beloit Italia, con sede e stabilimento in Pinerolo (Torino), è prolungata al 30 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Beloit Italia, con sede e stabilimento in Pinerolo (Torino), è prolungata al 30 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Beloit Italia, con sede e stabilimento in Pinerolo (Torino), è prolungata al 29 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Beloit Italia, in Pinerolo (Torino), è prolungata al 28 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallurgica Rumi, con sede in Bergamo e stabilimento in Montello (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 gennaio 1983 al 31 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Torcitura di Novi, in Novi (Modena), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1982 al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Smyth europea industria, in Casale Monferrato (Alessandria), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 25 ottobre 1982 al 24 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Edizioni Minerva medica S.p.a., con sede in Torino e stabilimento in Saluzzo (Cuneo), è prolungata all'11 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 luglio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Teritex, in Novi (Modena), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1982 al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 30 luglio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Novatan di G. Sassone & C. S.a.s., in Massazza (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 3 gennaio 1983 al 2 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 luglio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Seo import/export, con sede in Torino e stabilimento in Borgaro Torinese (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 14 febbraio 1983 al 14 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 30 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Champion Spark Plug Italiana, con sede e stabilimento in Druento (Torino), è prolungata al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(59)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 4

Corso dei cambi del 5 gennaio 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1694,750	1694,750	1694,65	1694,750	1694,75	1694,65	1694,750	1694,750	1694,750	—
Marco germanico	605,880	605,880	606,20	605,880	606,25	605,85	605,820	605,880	605,880	—
Franco francese	198,560	198,560	198,80	198,560	198,50	198,57	198,580	198,560	198,560	—
Fiorino olandese	540,410	540,410	540,60	540,410	540,35	540,44	540,470	540,410	540,410	—
Franco belga	29,730	29,730	29,73	29,730	29,71	29,73	29,738	29,730	29,730	—
Lira sterlina	2393,900	2393,900	2396 —	2393,900	2393,90	2393,75	2393,600	2393,900	2393,900	—
Lira irlandese	1879 —	1879 —	1880 —	1879 —	1879,30	1878 —	1877 —	1879 —	1879 —	—
Corona danese	167,700	167,700	167,75	167,700	167,55	167,71	167,720	167,700	167,700	—
E.C.U.	1369,050	1369,050	1369,05	1369,050	1368,10	1369,05	1369,050	1369,050	1369,050	—
Dollaro canadese	1356,300	1356,300	1357 —	1356,300	1352,75	1356,65	1357 —	1356,300	1356,300	—
Yen giapponese	7,261	7,261	7,26	7,261	7,224	7,26	7,261	7,261	7,261	—
Franco svizzero	758,060	758,060	759 —	758,060	756,30	757,93	757,810	758,060	758,060	—
Scellino austriaco	85,897	85,897	85,95	85,897	86 —	85,91	85,940	85,897	85,897	—
Corona norvegese	215,750	215,750	215,90	215,750	215,70	215,79	215,830	215,750	215,750	—
Corona svedese	207,830	207,830	207,90	207,830	207,40	207,81	207,800	207,830	207,830	—
FIM	286,300	286,300	286,25	286,300	285,85	286,20	286,100	286,300	286,300	—
Escudo portoghese	12,460	12,460	12,55	12,460	12,56	12,50	12,550	12,460	12,460	—
Peseta spagnola	10,602	10,602	10,50	10,602	10,58	10,60	10,610	10,602	10,602	—

Media dei titoli del 5 gennaio 1984

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	40,500
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	91,600
» 6 % » » 1970-85	89,300
» 6 % » » 1971-86	85,150
» 6 % » » 1972-87	79 —
» 9 % » » 1975-90	78,200
» 9 % » » 1976-91	76 —
» 10 % » » 1977-92	76,150
» 12 % (Beni Esteri 1980)	79,150
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	72,550
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	91,950
» » » 1-4-1981/86 16 %	98,950
» » » 1-6-1981/86 16 %	99,450
» » » 1-8-1982/84 19 %	100,525
» » » Ind. 1- 3-1981/84	100,075
» » » » 1- 4-1981/84	100,300
» » » » 1- 6-1981/84	100,150
» » » » 1- 3-1982/84	100 —
» » » » 1- 5-1982/84	100,150
» » » » 1- 6-1982/84	100,100
» » » » 1- 7-1982/84	100,175
» » » » 1- 8-1982/84	100 —
» » » » 1- 9-1982/84	99,900
» » » » 1-10-1982/84	99,975
» » » » 1-11-1982/84	99,975
» » » » 1-12-1982/84	100,100
» » » » 1- 1-1983/85	100,075
» » » » 1- 2-1983/85	99,900
» » » » 1- 3-1983/85	99,750
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 4-1983/85	99,700
» » » » 1- 5-1983/85	99,525
» » » » 1- 6-1983/85	99,650
» » » » 1- 1-1982/86	100,775
» » » » 1- 3-1982/86	100,225
» » » » 1- 5-1982/86	100,300
» » » » 1- 6-1982/86	100,275
» » » » 1- 7-1982/86	100,250
» » » » 1- 8-1982/86	100,175
» » » » 1- 9-1982/86	99,900
» » » » 1-10-1982/86	100 —
» » » » 1-11-1982/86	99,975
» » » » 1-12-1982/86	99,975
» » » » 1- 1-1983/87	100,150
» » » » 1- 2-1983/87	100 —
» » » » 1- 3-1983/87	99,925
» » » » 1- 4-1983/87	99,850
» » » » 1- 5-1983/87	99,850
» » » » 1- 6-1983/87	99,675
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 4-1984	9,025
» » » 18 % 1- 4-1984	100,275
» » » 12 % 1-10-1984	97,475
» » » 18 % 1- 1-1985	101,150
» » » 17 % 1- 5-1985	101,400
» » » 17 % 1- 7-1985	100,50
» » Nov. 12 % 1-10-1987	90,300
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	106,150
» » » » 22-11-1982/89 13 %	105,550

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 gennaio 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1694,750
Marco germanico	605,850
Franco francese	198,570
Fiorino olandese	540,440
Franco belga	29,734
Lira sterlina	2393,750
Lira irlandese	1878 —
Corona danese	167,710
E.C.U.	1369,050
Dollaro canadese	1356,650
Yen giapponese	7,261
Franco svizzero	757,935
Scellino austriaco	85,918
Corona norvegese	215,790
Corona svedese	207,815
FIM	286,200
Escudo portoghese	12,505
Peseta spagnola	10,606

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 5

Corso dei cambi del 6 gennaio 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1702 —	1702 —	1701 —	1702 —	—	1702 —	1702 —	1702 —	1702 —	1702 —
Marco germanico	605,870	605,870	606 —	605,870	—	605,85	605,840	605,870	605,870	605,87
Franco francese	198,650	198,650	198,55	198,650	—	198,70	198,800	198,650	198,650	198,65
Fiorino olandese	540,470	540,470	540,73	540,470	—	540,50	540,540	540,470	540,470	540,46
Franco belga	29,764	29,764	29,77	29,764	—	29,66	29,763	29,764	29,764	29,76
Lira sterlina	2394 —	2394 —	2395 —	2394 —	—	2394,80	2395,600	2394 —	2394 —	2394 —
Lira irlandese	1879,500	1879,500	1880 —	1879,500	—	1879,35	1879,250	1879,500	1879,500	—
Corona danese	167,770	167,770	167,95	167,770	—	167,80	167,830	167,770	167,770	167,76
E.C.U.	1369,480	1369,480	1369 —	1369,480	—	1369,48	1369,480	1369,480	1369,480	1369,48
Dollaro canadese	1360 —	1360 —	1363 —	1360 —	—	1360,15	1360,300	1360 —	1360 —	1360 —
Yen giapponese	7,312	7,312	7,31	7,312	—	7,31	7,314	7,312	7,312	7,30
Franco svizzero	760,700	760,700	760,60	760,700	—	760,54	760,380	760,700	760,700	760,70
Scellino austriaco	85,925	85,925	85,95	85,925	—	85,90	85,890	85,925	85,925	85,92
Corona norvegese	216,150	216,150	216,15	216,150	—	216,17	216,200	216,150	216,150	216,15
Corona svedese	208,340	208,340	208,40	208,340	—	208,27	208,210	208,340	208,340	208,34
FIM	286,450	286,450	286,50	286,450	—	286,45	286,450	286,450	286,450	—
Escudo portoghese	12,520	12,520	12,53	12,520	—	12,51	12,500	12,520	12,520	12,52
Peseta spagnola	10,630	10,630	10,64	10,630	—	10,63	10,640	10,630	10,630	10,63

Media dei titoli del 6 gennaio 1984

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	40,500
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	92,150
» 6 % » » 1970-85	91,250
» 6 % » » 1971-86	86,150
» 6 % » » 1972-87	80 —
» 9 % » » 1975-90	79,850
» 9 % » » 1976-91	78,800
» 10 % » » 1977-92	78,250
» 12 % (Beni Esteri 1980)	79,900
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	72,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	91,950
» » » 1-4-1981/86 16 %	98,950
» » » 1-6-1981/86 16 %	99,450
» » » 1-8-1982/84 19 %	100,500
» » » Ind. 1- 3-1981/84	100,050
» » » » 1- 4-1981/84	100,300
» » » » 1- 6-1981/84	100,150
» » » » 1- 3-1982/84	99,950
» » » » 1- 5-1982/84	100,100
» » » » 1- 6-1982/84	100,150
» » » » 1- 7-1982/84	100,150
» » » » 1- 8-1982/84	100 —
» » » » 1- 9-1982/84	99,900
» » » » 1-10-1982/84	99,900
» » » » 1-11-1982/84	99,900
» » » » 1-12-1982/84	100,075
» » » » 1- 1-1983/85	100,050
» » » » 1- 2-1983/85	99,700
» » » » 1- 3-1983/85	99,650
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 4-1983/85	99,575
» » » » 1- 5-1983/85	99,675
» » » » 1- 6-1983/85	99,750
» » » » 1- 1-1982/86	100,725
» » » » 1- 3-1982/86	100,300
» » » » 1- 5-1982/86	100,325
» » » » 1- 6-1982/86	100,225
» » » » 1- 7-1982/86	100,350
» » » » 1- 8-1982/86	100,125
» » » » 1- 9-1982/86	99,900
» » » » 1-10-1982/86	99,925
» » » » 1-11-1982/86	99,925
» » » » 1-12-1982/86	99,975
» » » » 1- 1-1983/87	100,100
» » » » 1- 2-1983/87	100 —
» » » » 1- 3-1983/87	99,925
» » » » 1- 4-1983/87	99,350
» » » » 1- 5-1983/87	99,9775
» » » » 1- 6-1983/87	99,750
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 4-1984	99 —
» » » 18 % 1- 4-1984	100,225
» » » 12 % 1-10-1984	97,500
» » » 18 % 1- 1-1985	101,150
» » » 17 % 1- 5-1985	100,400
» » » 17 % 1- 7-1985	100,500
» » Nov. 12 % 1-10-1987	90,150
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	107,450
» » » » 22-11-1982/89 13 %	105,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 gennaio 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1702 —
Marco germanico	605,855
Franco francese	198,725
Fiorino olandese	540,505
Franco belga	29,763
Lira sterlina	2394,800
Lira irlandese	1879,375
Corona danese	167,800
E.C.U.	1369,480
Dollaro canadese	1360,150
Yen giapponese	7,313
Franco svizzero	760,540
Scellino austriaco	85,907
Corona norvegese	216,175
Corona svedese	208,275
FIM	286,450
Escudo portoghese	12,510
Peseta spagnola	10,635

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 11

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 70 mod. 25A. — Data: 5 gennaio 1980. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: ufficio ricevimento Direzione generale debito pubblico. — Intestazione: Curatolo Carlo, nato a Roma il 23 novembre 1923. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 200.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(5)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Oggiona con S. Stefano, Tavazzano con Villavesco, Canneto sull'Oglio, Pomponesco e Cermenate.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate ai suddetti piani:

deliberazione 15 novembre 1983, n. 33210: comune di Oggiona con S. Stefano (Varese) (piano adottato con deliberazione consiliare 29 febbraio 1980, n. 19, integrata con deliberazione della giunta municipale 4 agosto 1980, n. 71, ratificata con delibera di C.C. 18 aprile 1980, n. 48 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 16 luglio 1981, n. 46, integrata con delibera della giunta municipale 10 settembre 1981, n. 156, ratificata con delibera di C.C. 24 settembre 1981, n. 62, con le quali è stata adottata la variante integrativa alla quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 29 gennaio 1982, n. 6);

deliberazione 22 novembre 1983, n. 33462: comune di Tavazzano con Villavesco (Milano) (piano adottato con deliberazione consiliare 11 marzo 1980, n. 33 e al quale sono state presentate osservazioni come da delibera consiliare 13 novembre 1981, n. 102);

deliberazione 22 novembre 1983, n. 33459: comune di Canneto sull'Oglio (Mantova) (piano adottato con deliberazione consiliare 3 dicembre 1982, n. 66 e al quale sono state presentate osservazioni come da delibere consiliari 11 settembre 1983, numeri 54 e 55);

deliberazione 22 novembre 1983, n. 33460: comune di Pomponesco (Mantova) (piano adottato con deliberazione consiliare 22 aprile 1983, n. 53 e al quale sono state presentate osservazioni come da delibera consiliare 29 luglio 1983, n. 79);

deliberazione 22 novembre 1983, n. 33461: comune di Cermenate (Como) (piano adottato con deliberazione consiliare 16 luglio 1981, n. 90 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 5 maggio 1982, n. 66, 11 maggio 1982, n. 68, 18 maggio 1982, n. 69, 22 maggio 1982, n. 70, 11 giugno 1982, n. 71).

(85)

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Orzinuovi, Monticelli Brusati, Asola, Roncadelle, Brescia, Campione d'Italia, Viggiù, Civate e Grandola ed Uniti.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati:

deliberazione 22 novembre 1983, n. 33469: comune di Orzinuovi (Brescia) (variante adottata con deliberazione consiliare 17 dicembre 1982, n. 141);

deliberazione 22 novembre 1983, n. 33471: comune di Monticelli Brusati (Brescia) (variante adottata con deliberazione consiliare 23 marzo 1983, n. 27);

deliberazione 15 novembre 1983, n. 33216: comune di Asola (Mantova) (variante adottata con deliberazione consiliare 30 novembre 1982, n. 119);

deliberazione 15 novembre 1983, n. 33218: comune di Roncadelle (Brescia) (variante adottata con deliberazione consiliare 31 gennaio 1983, n. 19);

deliberazione 15 novembre 1983, n. 33217: comune di Brescia (variante adottata con deliberazione della giunta municipale 30 novembre 1982, n. 3761/31316, ratificata con deliberazione consiliare 14 dicembre 1982, n. 665);

deliberazione 15 novembre 1983, n. 33219: comune di Campione d'Italia (Como) (variante adottata con deliberazione consiliare 11 febbraio 1983, n. 35);

deliberazione 22 novembre 1983, n. 33470: comune di Viggiù (Varese) (variante adottata con deliberazione consiliare 1° febbraio 1983, n. 7);

deliberazione 22 novembre 1983, n. 33467: comune di Civitate (Como) (variante adottata con deliberazione consiliare 20 luglio 1982, n. 319);

deliberazione 22 novembre 1983, n. 33468: comune di Grandola ed Uniti (Como) (variante adottata con deliberazione consiliare 18 dicembre 1982, n. 93).

(86)

REGIONE VENETO

Autorizzazione all'imbottigliamento ed alla vendita dell'acqua minerale « Vera »

Con provvedimento 18 ottobre 1983, n. 5011, la giunta regionale del Veneto ha deliberato di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale alla S.p.a. SO.GE.A.M., in S. Giorgio in Bosco, via Valsugana km 24, codice fiscale n. 00361720287, l'autorizzazione all'imbottigliamento ed alla vendita dell'acqua minerale « Vera » naturale e gassata, in contenitori di P.E.T.

(87)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a sei posti di tecnico agrario nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificato con decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 1141, e legge 30 gennaio 1951, n. 62;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie per le pubbliche amministrazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1974 con il quale, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, sono stati stabiliti i programmi di esame per l'accesso alle varie carriere dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito nella legge 10 giugno 1978, n. 271, col quale sono stati emanati provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della giustizia e sono state determinate le nuove dotazioni organiche del personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuto che un terzo dei posti recati in aumento — di cui alla tabella *D* allegata al citato decreto-legge n. 111/1978 — è da riservare, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, al personale della stessa Amministrazione in possesso dei prescritti requisiti;

Atteso che l'Amministrazione, in relazione alle esigenze dei servizi, ravvisa la necessità di attribuire i predetti posti riservati ai tecnici agrari:

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a sei posti di tecnico agrario in prova, livello VI (ex parametro 160), nel ruolo del personale tecnico industriale ed agrario della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, riservato al personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia che sia in possesso del diploma di perito agrario o di altro titolo equipollente.

Art. 2.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di uno di essi è disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

a) il proprio cognome e nome; le aspiranti che siano coniugate debbono indicare anche il cognome del marito;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e della relativa data;

d) la qualifica rivestita, con l'indicazione della relativa decorrenza, del corrispondente ex parametro di stipendio e l'ufficio nel quale prestano servizio.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e vistata dal capo dell'ufficio presso il quale l'aspirante stesso presta servizio.

Art. 4.

Il concorso si svolgerà mediante esame con l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e delle relative norme di esecuzione, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

L'esame consisterà in due prove scritte ed in un colloquio e sarà diretto ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni economiche, giuridiche e tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della carriera.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, via Silvestri, 52, alle ore 8 dei giorni 3 e 4 maggio 1984.

Esse avranno per oggetto:

1) tecnica agraria;

2) contabilità delle aziende agrarie.

Il colloquio avrà per oggetto le stesse materie delle prove scritte ed inoltre:

a) ordinamento per gli istituti di prevenzione e di pena e nozioni sui servizi dell'Amministrazione penitenziaria, con speciale riguardo alle aziende agrarie;

b) nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

c) nozioni elementari di diritto costituzionale, di diritto amministrativo, di statistica, con particolare riguardo alla statistica penitenziaria e di contabilità di Stato.

Saranno ammessi al colloquio i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà fatta la relativa comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere detto colloquio.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punteggio riportato nel colloquio.

Ai fini dell'accertamento della loro identità personale, i candidati dovranno presentarsi alle prove di esame muniti di un idoneo documento di riconoscimento.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopra indicati.

Art. 5.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito secondo l'ordine della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'Amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero vacanti.

Art. 6.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia, mediante avviso, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 7.

I vincitori devono assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza di venti giorni dalla data di ricevimento di apposito invito, formulato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi devono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 1, o copia autentica di esso rilasciata dal notaio, su carta bollata. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'interessato potrà presentare in sua vece — in originale o copia autentica — il certificato-diploma in bollo contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti di quello originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere o altro funzionario incaricato dal sindaco.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale l'aspirante deve presentare il duplicato rilasciato, ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure il certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) certificato medico rilasciato, su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che l'interessato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che è stato sottoposto, presso un istituto o un laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il medesimo è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato. Per gli invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'impiegato e contenere, ai sensi, rispettivamente, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido non puo riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro né alla sicurezza degli impianti e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni per l'impiego cui è stato assunto.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo gli interessati; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi a visita decadrà dal diritto alla nomina in prova;

3) copia dello stato di servizio, di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, contenente l'indicazione dell'ex parametro di stipendio con i relativi aumenti periodici.

Non è ammesso riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero di grazia e giustizia o ad altra amministrazione.

Art. 8.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione, di cui al precedente art. 7, accertate dal competente ufficio del Ministero di grazia e giustizia, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito invito.

Il prescritto requisito della buona condotta morale e civile è accertata d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvede con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 9.

Gli idonei che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 7, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera di invito.

Art. 10.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 7, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, comporta la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 11.

Gli impiegati assunti in servizio con le modalità di cui allo art. 7, primo comma, sono nominati tecnici agrari in prova (ex parametro 160), livello VI, nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, secondo l'ordine della graduatoria, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti per la nomina, con decorrenza giuridica dalla data del provvedimento ministeriale di assegnazione provvisoria ed economica dalla data di assunzione in servizio.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la nomina, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Compiuto il periodo di prova, della durata di sei mesi, gli impiegati che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno confermati in ruolo. Nei casi di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 24 settembre 1983

p. *Il Ministro*: CARPINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1983
Registro n. 67 *Giustizia, foglio n.* 83

(96)

ERNESTO LUPO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*
DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227

(c. m. 411100840100) L. 500